



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione misura delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì **quattordici** del mese di settembre alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Pii Piero	X	
2	Barbagallo Alfio	X	
3	Pacella Mario	X	
4	Basile Assunta Carmela	X	
5	Stoppo Giorgio	X	
6	Pacchierotti Saverio	X	
7	Fрати Patrizia	X	

		Presenti	Assenti
8	Centini Laerte	X	
9	Signorini Enrico	X	
10	Cavicchioli Claudio	X	
11	Angioletti Alice	X	
12	Fontanelli Claudio	X	
13	Rumachella Enrico		X
		12	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Nuzzi Patrizia

PREMESSO CHE:

- in attuazione della Legge 05/05/2009, n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01/01/2014 dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'I.C.I. nonché dell'I.R.P.E.F. e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

- con due anni di anticipo, rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 ha introdotto a partire dal 01/01/2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che l'I.M.U. sperimentale, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate,

a) dispone:

- l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;

- l'aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

- il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

b) prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'I.M.U. sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del D.L. n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8 bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito domenicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.504/1992;

c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito in L. n. 133/1994 ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

d) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);

e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data di variazione (art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011);

f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis del D.L. n. 201/2011);

- per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 18 giugno e il 17 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 17 dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente di versare l'imposta in due rate;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede, tra l'altro, che l'istituzione dell'imposta, è di competenza dell'organo consiliare;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11/08/2012 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012 è stato ulteriormente differito al 31/10/2012;

VISTO che con deliberazione consiliare n. 50 del 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012 ;

ATTESO CHE l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'art. 4, comma 5 lettera i), del D.L. 02/03/2012, n. 16 (convertito in Legge 26/04/2012, n. 44), concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30/09/2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati dal gettito dell'I.M.U. conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazioni d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE: in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), concede ai Comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6) con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7) con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8) con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56, L. 23/12/1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“ 15. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previo diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la circolare 18/05/2012 n. 3 del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti n. 12

Assenti: n. 1 (Rumachella)

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Centro Sinistra per Casole)

DELIBERA

1) di prendere atto che dal 01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto “Salva Italia” D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, l'imposta municipale propria (I.M.U.) la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U) per l'anno 2012:

- **Aliquota ordinaria** nella misura del **0,76 per cento**

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:

a) aliquota dello **0,3 per cento** per l'abitazione principale; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria), nonchè all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota dello **0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133;

c) aliquota del **1,06 per cento** per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali;

3) di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;

4) di dare atto che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto altresì che la suindicata detrazione, per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

6) di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 14 del 22/12/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

7) di dichiarare l'urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con separata votazione che ha avuto l'esito che segue, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ult. co. dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 12

Assenti: n. 1 (Rumachella)

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Centro Sinistra per Casole)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nuzzi Patrizia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità
Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

|| F.to Rag. Tiziana Rocchigiani ||

|| F.to Rag. Tiziana Rocchigiani ||

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,